



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729

Bitonto, 7 dicembre 2019

Spett. le
Consiglio di Amministrazione
AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A.
Viale delle Nazioni n. 14
direzione@pec.asvspa.com

all'attenzione dei Sigg.

Avvocato Massimo Labianca
massimolabianca@pec.giuffre.it

Dott.ssa Vincenza D'Eliso
vincenzadeliso@pec.it

Ing. Riccardo Infante
pugliamultiservizi@pec.manutencoop.it
riccardo.infante1731@pec.ordingbari.it
pec: direzione@pec.asvspa.com

Egr. Sig. Direttore Generale
AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A.
Dr. Giuseppe Pasculli
direzione@pec.asvspa.com

e p.c.

Spett.le
PUGLIA MULTISERVIZI S.R.L.
Via Poli, n. 4
40069 - Zola Predosa (Bo)
pec: pugliamultiservizi@pec.manutencoop.it

Spett.le *Collegio Sindacale*

Dr. Massimo SARACINO
pec:
massimo.saracino2119@pec.commercialisti.it

Dr. Mariano DIBITONTO
pec:
studiodibitonto@odcec.legalmail.it

Dr.ssa Rosanna DI SALVIA
pec:
rosanna.disalvia@pec.it

U
COMUNE DI BITONTO Comune di Bitonto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049044/2019 del 07/12/2019 Firmatario: SALVATORE BONASIA

al Sig. Sindaco
Dr. Michele Abbaticchio

Al Sig. Vice – Sindaco
Prof.ssa Rosa Calò

Al Sig. Assessore Bilancio–Gestione
Economica e Finanziaria – Economato –
Tributi – Sport – Coordinamento attività di utilizzo,
di manutenzione e di sviluppo dell’impiantistica
sportiva di proprietà comunale
Dott. Domenico Nacci

Al Sig. Assessore
Pubblica istruzione – Diritto allo studio – Affari
generali – Contenzioso – Appalti e Anticorruzione –
Patrimonio – Sistema di Protezione per Titolari di
Protezione Internazionale e per minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI) – Progetti di inclusione
sociale di rilevanza comunitaria
Dr.ssa Marina Salierno

Al Sig. Assessore alle politiche Ambientali
Dott. Domenico Incantalupo

Al Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Nadia Palmieri

Al Responsabile del Servizio
Patrimonio e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Tiziana Conte

Al Responsabile del Servizio per i
Lavori Pubblici
Ing. Paolo Dellorusso

Al Responsabile dell’Ufficio
Gestione Integrata Rifiuti
Dr.ssa Sofia Deastis

Al Funzionario Contabile Servizio Ragioneria
Dr.ssa Annamaria Serripierri

SEDE

Oggetto: AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. Triennio 2020-2022 –

- **Obiettivi gestionali** –
- **Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate del Comune di Bitonto.**

Provvedimento ex art. 19. Comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s. m. ed i.

Indice

- A) **OBIETTIVI GESTIONALI**pag. 3)
B) **DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL COMUNE DI BITONTO**pag. 5)

A) OBIETTIVI GESTIONALI (pagg. 288-328 del DUP 2020-2022)
--

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 119 del 23 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (All.4/1 al D. Lgs. n.118/2011), che, ad ogni buon fine si allega in copia alla presente (**ALL. A**) Il Principio Contabile applicato concernente **la programmazione di bilancio All. 4/1** al D.Lgs. n. 118/2011, al Paragrafo 8. **“Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)” – 8.1. La Sezione Strategica (SeS)**, prevede che <<con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. **Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente>>**;

Nella Sezione Strategica del **DUP 2020-2022**, il Consiglio Comunale ha definito (pag. 288-328) gli

“OBIETTIVI GESTIONALI” delle società controllate

“articolati secondo i seguenti profili ed integrati con il profilo della “Trasparenza”:

• BILANCIO; • EFFICACIA; • EFFICIENZA; • ECONOMICITÀ; • TRASPARENZA.

A pag. 306 della suddetto DUP 2020-2022, sono stati definiti, per il triennio 2020-2022-, gli “**OBIETTIVI GESTIONALI**” relativi a codesta società **Azienda Servizi Vari S.p.A.**, che di seguito si riportano:

Obiettivi gestionali Azienda Servizi Vari S.p.A.

<u>Nr.</u>	<u>PROFILI</u>	<u>OBIETTIVO</u>
1	BILANCIO	Nel triennio si intende migliorare il risultato economico conseguito nell'anno 2018 (progetto di bilancio depositato dal CdA) al fine di garantire il raggiungimento di un utile di esercizio. Razionalizzazione di tutte le spese con efficientamento a parità dei servizi erogati.
2	EFFICACIA	Riorganizzazione e semplificazione all'interno della Società. Completamento degli interventi conseguenti all'attuazione del Piano di Revisione periodica delle partecipate relativamente al Settore Igiene Urbana così come sopra esposto.
3	EFFICIENZA	Miglioramento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'incremento della frazione della raccolta differenziata su tutto il territorio del Comune di Bitonto.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi della società (quali ad esempio spese per servizi, revisione appalti, spese di personale, etc). Dismissione degli appalti di servizi svolti al di fuori del territorio del Comune di Bitonto che risultano economicamente non vantaggiosi per la Società.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 – Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 “Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”

B) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL COMUNE DI BITONTO” (pagg. 329 – 347 del DUP 2020-2022)

Sommario

Art. 1) FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2) **OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE PER IL PERSONALE**

Art. 3) **DIRETTIVE RELATIVE ALLE SPESE PER IL PERSONALE**

1.1. Programmazione annuale dei fabbisogni di personale

1.2. Reclutamento del personale

1.3. Trattamento economico

Art. 4) **DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

4.1. Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca-pubblicità;

4.2. Spese per missioni;

4.3. Valore nominale massimo buoni pasto;

4.4. Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza;

4.5. Divieto di sponsorizzazioni;

4.6. Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

4.7. Spese di formazione;

4.8. Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza;

4.9. Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società;

4.10. Costi organi societari;

Art. 5) **VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 6) **DISPOSIZIONI FINALI**

L'art. 19 “*Gestione del personale*” del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ai commi 5, 6 e 7, prevede quanto segue:

<<5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

7. *I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>>.*

Art. 1) FINALITÀ' E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'evoluzione del quadro normativo impone per tutte le società controllate limiti, non già di mera riduzione delle spese di personale, ma di contenimento della più ampia categoria delle "spese di funzionamento" da attuarsi mediante provvedimenti deliberati dall'Amministrazione pubblica controllante.

Le Amministrazioni pubbliche, quindi devono definire gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle società a controllo pubblico, che sono chiamate a loro volta a rispettare le direttive mediante propri provvedimenti da recepire ove possibile anche in sede di contrattazione di secondo livello.

Al Comune di Bitonto competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono identificati **gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale**, delle società controllate dalla Comune di Bitonto, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP), **con decorrenza dall'esercizio 2020** fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.

Il presente atto di indirizzo, come sopra evidenziato, fornisce specifiche **direttive relative alle spese per il personale e alle altre spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Bitonto**, da osservarsi nel quadro degli obiettivi di contenimento del complesso delle spese di funzionamento ivi stabiliti.

La società a partecipazione pubblica "**di controllo**" detenuta dal Comune di Bitonto per la quale il medesimo è in grado di fissare in autonomia obiettivi specifici annuali e pluriennali e sul complesso delle spese di funzionamento comprese quelle del personale è esclusivamente la seguente: **AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A.**:

per questa società, il Comune di Bitonto, in qualità di ente locale controllante (detenzione del 60% del capitale sociale), nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve adottare un proprio provvedimento che stabilisca modalità e applicazione di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che la società dovrà recepire adottando propri provvedimenti, fino al momento in cui il Comune stesso conserverà la partecipazione di controllo oggetto di alienazione disposta con deliberazione di C.C. n.56 del 7/4/2016; tale misura, tuttavia, è stata oggetto di riconsiderazione nell'ambito del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bitonto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 9 ottobre 2017 e nel Piano di Razionalizzazione Periodica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 28.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016,, con i quali è stato previsto il mantenimento della partecipazione del Comune di Bitonto in A.S.V. S.p.A. ferma restando

la riserva contenuta al punto n. 11 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 12.07.2019 [SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE (S.A.N.B.) S.P.A.] IN LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA FUNZIONALITA'/OPERATIVITA' -

RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2447 DEL CODICE CIVILE,- RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. N. 267/2000.], che così recita:

<<11. di RISERVARSI, per effetto della decisione di ricapitalizzare la S.A.N.B. S.p.A., di modificare l'impostazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie, approvato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 28.12.2018, che contempla, nelle more dell'attivazione della gestione integrata dei rifiuti a livello di ARO, stante la messa in liquidazione della SANB SpA, l'attivazione di una gara ponte per la contestuale individuazione del nuovo socio operativo dell'A.S.V. S.p.A. e l'affidamento del servizio di igiene ambientale, in via interinale, alla medesima ASV SpA (in questo modo resa conforme al modello della società mista prevista dal D.Lgs. n. 175/2016)>>.

Le **spese di funzionamento** dell'Azienda Servizi Vari S.p.A., risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati* sono di seguito rappresentate:

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2015	Saldo 31/12/2016	Saldo 31/12/2017*
B-6	Per materiali di consumo e merci	514.069	561.140	585.217
B-7	Per servizi	2.143.049	2.321.881	2.487.937
B-8	Per godimento di beni di terzi	267.744	163.158	173.284
B-9	Per il personale:	6.095.013	5.149.248	6.047.851
b-9-a)	a) Salari e stipendi	4.303.544	3.581.077	4.379.785
b-9-b)	b) Oneri sociali	1.486.003	1.302.129	1.371.191
b-9-c)	c) Trattamento fine rapporto	294.662	254.995	274.585
b-9-d)	e) Altri costi	10.804	11.047	22.290
B-14	Oneri diversi di gestione	165.928	168.620	163.001
1	Totale	9.185.803	8.364.047	9.457.290

*Si evidenzia che l'ultimo bilancio dell'ASV SpA approvato dall'Assemblea dei Soci è quello relativo all'esercizio 2017.

L'incidenza delle spese di funzionamento sul Valore della Produzione si attesta nei tre esercizi considerati su un valore che passa dal 92,30% del 2015 al 99,68 nel 2017.

Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da spese per il personale che rappresentano mediamente il 64% del totale.

Il prospetto evidenzia che le spese di funzionamento hanno registrato nell'anno 2016 un decremento netto pari ad euro 821.756, attribuibile alla riduzione delle spese per il personale, e nell'anno 2017 un incremento netto pari complessivamente ad euro 1.093.243 di cui euro 898.603 attribuibili ad incremento dei costi per il personale ed euro 166.056 attribuibili ai costi per servizi.

.....

Art. 2) OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal **Conto Economico** di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile; in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **spese di funzionamento** gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema. All'interno di detta categoria sono **spese del personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio citato.

Tanto premesso, si dispone che le società controllate dal Comune di Bitonto di cui all'art. 1, siano tenute all'obbligo di **riduzione del complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, **a decorrere dall'esercizio 2020, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell'esercizio precedente**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione. **Per l'esercizio 2020, il valore comparativo da considerare ai fini del rispetto dell'obbligo in oggetto, è rappresentato dal totale delle spese di funzionamento consuntivate nell'esercizio 2019.**

Nel caso di spese funzionamento totalmente a carico di fondi comunitari, la società interessata ne darà puntuale evidenza nella relazione riepilogativa di cui al successivo art. 5, escludendo i relativi importi dalla determinazione delle spese consuntivate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.

Le spese di funzionamento relative ad attività affidate *in house* in conformità al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sono assoggettate ad una preventiva verifica di congruità economica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 192, comma 2, dello stesso codice.

Nel **caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato, rispetto all'analoga incidenza risultante dal bilancio dell'esercizio precedente, dandone puntuale evidenza ed esplicazione, nella relazione riepilogativa di cui al successivo art. 5.**

Le società in oggetto, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al **principio generale di graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, garantendo (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo livello;
- d) contenimento dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a garantire il concreto perseguimento dell'obiettivo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

Le società in oggetto, pubblicano sui rispettivi siti istituzionali e inviano alla **Unità di Progetto intersettoriale** (del Comune di Bitonto, *ndr.*), istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento del sistema dei controlli interni, entro 15 giorni dall'adozione, i suddetti provvedimenti nonché i contratti collettivi decentrati ed i protocolli d'intesa stipulati con le Organizzazioni sindacali che li recepiscono

Paragr. 2.1) **Definizione spesa di personale**

“L’accezione “**spesa di personale**” è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall’allocazione in bilancio delle voci considerate.

Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della spesa di personale sono:

- retribuzioni lorde-trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d’obbligo;
- le spese sostenute dall’Ente per il proprio personale comandato presso altri Enti e per le quali è previsto il rimborso da parte degli Enti utilizzatori;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell’Ente;
- le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della “**spesa di personale**” sono rappresentate altresì da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.”

ART. 3) DIRETTIVE RELATIVE ALLE SPESE PER IL PERSONALE

31 Programmazione annuale dei fabbisogni di personale

Le società controllate di cui all'art. 1 definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione un **quadro di fabbisogni di personale**, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all'Ente socio.

La **programmazione annuale dei fabbisogni di personale** delle società in oggetto è approvata dalla Giunta Comunale

Al fine di avere tutti gli elementi utili per effettuare l'istruttoria propedeutica all'approvazione della Giunta Comunale, la società, prima che ne sia deliberata la relativa approvazione dall'organo di amministrazione, deve inviare alla Unità di Progetto Intersettoriale comunale competente per il monitoraggio, una proposta circostanziata e motivata nella quale siano evidenziati elementi quali:

- l'indicazione dei fabbisogni professionali;
- l'attestazione del rispetto dei vincoli normativi e finanziari, statali e regionali;
- l'attestazione della coerenza con budget preventivo, nonché con il programma pluriennale delle attività.

L'istruttoria propedeutica deve essere conclusa dalla Unità di Progetto Intersettoriale comunale competente per il monitoraggio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

Qualora la Unità di Progetto Intersettoriale comunale competente per il monitoraggio, ravvisi la necessità di un ulteriore approfondimento, il termine previsto è interrotto, fino all'acquisizione di tutte le informazioni richieste. Il termine di trenta giorni riprende a decorrere, ex novo, una volta pervenute le informazioni richieste.

Qualora la società ravvisi la necessità, in corso d'anno, di procedere a variazioni della programmazione annuale dei fabbisogni, ne dà tempestiva informazione alla Unità di Progetto Intersettoriale comunale competente per il monitoraggio, che effettuerà, entro lo stesso termine, una nuova istruttoria, propedeutica all'approvazione della Giunta Comunale.

32 Reclutamento del personale

Le società di cui all'art. 1 sono tenute, qualora non abbiano già provveduto ad adottare/rimodulare tempestivamente un proprio **Regolamento interno che disciplina criteri e modalità per il reclutamento del personale**, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (in ossequio a quanto prescritto dall'art. 19, c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016). **Il regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale della società.**

Le Società sono tenute ad inviare alla competente Unità di Progetto Intersettoriale comunale, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di personale di qualsivoglia tipologia contrattuale (ivi compresi i rinnovi di contratti a tempo determinato, consulenze, contratti di somministrazione e lavoro, etc.).

Tanto premesso, le società di cui all'art. 1:

- procedono ad **assumere a tempo indeterminato le quote d'obbligo, di cui alla legge 68/1999**; le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo, non alimentano il contingente di spesa;
- il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché alle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro nell'impresa, deve essere motivato da **comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e

modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 165/ 2001. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. La spesa complessiva sostenuta in ciascun esercizio per le suddette tipologie contrattuali non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità ; da tale limite sono esclusi i contratti di lavoro operati mediante risorse comunitarie. Per le società che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tali finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui le società non abbiano sostenuto spese per le suddette finalità nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali;

3.3) Trattamento economico

Fermo **restando l'obbligo**, per le società di cui all'art. 1, **di attenersi al principio generale di graduale riduzione e di contenimento della spesa per il personale**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello, che ne garantiscano il concreto perseguimento, si dispone quanto di seguito:

- il **limite massimo del trattamento economico** per il personale dipendente è quello previsto dall'art. 11 co. 6 del TUSP (D.Lgs. n.175/2016), pari a euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società rimoduleranno i compensi in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso;
- le società di cui all'art. 1 non potranno procedere al riconoscimento degli **incrementi economici individuali** qualora non siano stati preventivamente esplicitati i criteri di erogazione in un regolamento interno, oppure in un atto generale, oppure in un contratto aziendale, al fine di assicurare il rispetto di principi di imparzialità e buon andamento;
- le **progressioni di carriera** del personale sono attuate dalla società previa determinazione con regolamento o altro atto generale di criteri che tengano conto almeno:
 - a) delle risultanze della comparazione fra curricula in merito al percorso professionale;
 - b) di un periodo minimo di permanenza nella qualifica di appartenenza;
 - c) dell'esito delle valutazioni annuali delle prestazioni.
- le società di cui all'art. 1 sono tenute, qualora il personale in servizio percepisca una **quota variabile della retribuzione**, a legare tale ammontare al raggiungimento di obiettivi certi e misurabili.

La retribuzione di risultato della dirigenza, articolata secondo criteri di dettaglio che ogni società definirà nell'ambito della propria programmazione, deve essere collegata anche al rispetto dei parametri gestionali inerenti al contenimento delle spese complessive di funzionamento delle singole Società ivi compreso il contenimento degli oneri contrattuali.

Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso.

Tanto premesso, si stabilisce che il **trattamento variabile, per il personale dirigente**

e dipendente, in ciascun esercizio sociale, in termini di incidenza percentuale sulla RAL (Retribuzione annuale lorda), sarà contenuto entro i valori consuntivati per l'esercizio 2019.

Art. 4) **DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Fermo restando l'obbligo, per le società di cui all'art. 1, **di perseguire l'obiettivo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento** come definite nell'art. 2, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a partire dall'esercizio 2020, rispetto al corrispondente valore risultante dal bilancio dell'esercizio precedente, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti, si dispone quanto di seguito.

4.1) Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca –pubblicità'

1. Conformemente a quanto prescritto per il Comune dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo Statuto alla società conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società conferente;
- b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (carenza "qualitativa" di figure professionali e non semplicemente "quantitativa");
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente/amministratore che ha stipulato i contratti.

4. Le società di cui al comma 1 disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Non è consentito l'affidamento diretto degli incarichi di collaborazione. Tale divieto sussiste indipendentemente dall'importo della spesa necessaria a retribuire gli incarichi medesimi

5. La spesa per incarichi consulenza, studio e ricerca **non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009**, come previsto per il Comune di Bitonto, ai sensi dell' art. 6, comma 7 del D.L. 78 / 2010, convertito dalla Legge 122 / 2010, che così recita:

"7 . Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall' anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 , incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell' anno 2009. L' affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale" .

al comma 11 dell' art. 6 del DL 78/ 2010 convertito dalla Legge 122 / 2010, viene previsto che: "*11 . Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7 , 8 e 9 ."*

Ai sensi dell'art. 15 – bis del D.Lgs. n. 33/2013, nonché di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”, le società a controllo pubblico, pubblicano, nell’apposita sezione del sito internet denominata “Società Trasparente”, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura comparativa resa pubblica, seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. a) – d), relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

4.2) Spesa per missioni

- La spesa per missioni **non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009**, così come previsto per il Comune di Bitonto dall' art. 6, comma 12, del DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, che così recita:

"12 . A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in

essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

4.3 Valore nominale massimo buoni pasto

- Alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune, è fatto divieto di attribuire al personale, anche dirigente, buoni pasto dal valore nominale superiore a 7 euro

Comma 7 dell' art. 5 del DL 95 / 2012 convertito dalla Legge 135/2012:

- *“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”.*

4.4 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, **non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità:**

“8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”.

4.5 Divieto di sponsorizzazioni

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni: **9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.**

4.6 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, **non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi:

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' [articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4.7 Spese di formazione

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, **la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009:**

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università.

4.8 Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 (come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 del DL 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014; successivamente il suddetto comma è stato così modificato dall'art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124), è fatto divieto di attribuire a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza:

- incarichi di studio e consulenza;
- incarichi dirigenziali o direttivi;
- cariche in organi di governo delle PP. AA. e degli enti e società controllate.

Fanno eccezione:

la carica di componente della Giunta degli enti territoriali

la carica di componente o titolare degli organi elettivi di ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa;

incarichi dirigenziali e direttivi gratuiti aventi durata non superiore ad un anno, non prorogabili né rinnovabili.

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

4.9 Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo del Comune di Bitonto, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 3, comma 59, della Legge 244/2007, è fatto divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio delle società medesime destinate alla copertura dei danni che amministratori e dipendenti della società potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità nei confronti della società medesima.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Nota: la giurisprudenza contabile in materia è costante nel ritenere illegittime le coperture assicurative non solo per gli amministratori ma anche per i dipendenti qualora il relativo premio assicurativo sia posto a carico del bilancio dell'ente pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si precisa quanto segue:

- per la determinazione della spesa di personale, si rimanda all'accezione di cui la precedente paragrafo 2.1);
- sono escluse dal computo delle spese di cui all'art. 3) e all'art. 4), paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 precedenti, ai fini del calcolo dei limiti previsti, le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio della Società;
- nel caso in cui la Società non abbia sostenuto spese per le finalità di cui all'art. 4, paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 nel 2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che a sua volta rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi).

4.10 Costi organi societari

Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia (**art. 11 del D.Lgs. n 175/2016, e s.m. e i. e art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni), l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

In ordine ai compensi spettanti, fino all'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al citato art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e fermo restando il limite massimo di euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società rimoduleranno i compensi degli organi societari in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso.

Art. 5) VIGILANZA E CONTROLLO

Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte del Comune di Bitonto, le società di cui all'art. 1, trasmettono alla **Unità di Progetto Intersectoriale comunale competente per il monitoraggio, contestualmente al bilancio di ciascun esercizio, una relazione riepilogativa** dei dati economici di riferimento, **asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che attesti il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo**. Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati nelle Società.

Art. 6) DISPOSIZIONI FINALI

Le seguenti linee di indirizzo **dovranno essere recepite dalle società controllate dal Comune di Bitonto con propri provvedimenti**, trasferite alla struttura dirigenziale aziendale ed oggetto, per quanto di competenza, di contrattazione collettiva di secondo livello.In ogni caso le società partecipate dal Comune devono dotarsi di un modello organizzativo ispirato a criteri di semplificazione tramite accorpamento ed integrazione di strutture organizzative e processi omogenei in grado di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Le società controllate che si trovano in condizione di strutturale squilibrio economico procedono alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale, finalizzata alla correlata riduzione della contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica) e dei relativi costi.

Le presenti linee di indirizzo sono qualificate come indirizzi di rilevante interesse per l'azionista, la cui inosservanza costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.

Si evidenzia la necessità che codesta società, giusta quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e s. m. ed i., è tenuta a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi sopra descritti "tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali" (=oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale dipendente, ndr.), in sede di contrattazione di secondo livello".

Si evidenzia, altresì, che i provvedimenti adottati dall'Ente controllante, inerenti alla fissazione dei suddetti obiettivi, unitamente ai provvedimenti adottati dalle società controllate di recepimento degli obiettivi medesimi e ai contratti di lavoro di secondo livello siglati con le organizzazioni sindacali rappresentative con cui, nell'ambito delle società, vengono recepiti gli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali del personale dipendente delle società medesime, ai sensi del citato art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione, si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che di seguito si riportano:

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22](#), comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Si invita, pertanto, codesta società, ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del D.U.P. 2020-2022, così come sopra analiticamente riportato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Bonasia)